

La sentenza arriva da Bolzano, dove una bocciatura è stata annullata perché il bambino era affetto da ADHD.

I giudici hanno evidenziato come durante i consigli di classe la docente di Italiano avesse evidenziato che l'alunno "si distrae facilmente. Non è in grado di organizzare né il suo materiale, né il suo lavoro. Ha bisogno di essere seguito passo a passo", nonché che "la concentrazione dello studente è molto limitata" che tendeva ad isolarsi dalla classe e a giocare con il materiale invece di partecipare...".

Tutti sintomi, affermano i giudici, di disturbo dell'attenzione e dell'iperattività per il quale la scuola non ha chiesto un accertamento. Ed infatti, ricordano i giudici, dopo la non ammissione del figlio alla classe superiore della scuola primaria e dopo aver preso visione di tutti gli atti scolastici, i genitori hanno attivato, di loro iniziativa, il Servizio psicologico che ha effettivamente diagnosticato il disturbo A.D.H.D.

Mancano, inoltre, le comunicazioni da parte della scuola relativamente al rischio di non ammissione dello studente alla classe successiva, in violazione di quanto prescritto dallo "Statuto dello studente e della studentessa" e dal Regolamento interno d'istituto del personale docente della scuola primaria in questione.

La mancata attivazione da parte dell'Istituto scolastico del procedimento volto ad accertare tempestivamente il disturbo A.D.H.D., di cui era affetto l'alunno, con la conseguente predisposizione di un piano personalizzato, non può che rendere, secondo i giudici, illegittimo il giudizio finale di non ammissione dell'alunno alla seconda classe della scuola primaria.

[Il testo della sentenza](#)